

Milanosport S.p.A. Viale Tunisia N. 35 – 20124 Milano Tel. 02-62345107 Fax 02-62345194 sito internet: www.milanosport.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 let. b) del D.Lgs. 50/2016 per la Fornitura e posa degli arredi per il palazzetto dello sport "Palalido" di Milano

REP. 6/2019 - CIG: 78751646EA



INDICE DEI CONTENUTI

articolo 1. Oggetto del Contratto 3
articolo 2. Forma e Ammontare dell'Appalto 3
articolo 3. Oneri compresi nei prezzi
articolo 4. Luogo di esecuzione delle prestazioni
articolo 5. Osservanza delle Disposizioni
articolo 6. Documenti facenti parte del Contratto
articolo 7. Obblighi dell'Aggiudicatario5
articolo 8. Referente e Gestore del Contratto 6
articolo 9. Obblighi derivanti dal rapporto contrattuale
articolo 10. Esecuzione delle Prestazioni
articolo 11. Subappalto e Cessione del Contratto 8
articolo 12. Cauzioni e Garanzie 8
articolo 13. Inizio e svolgimento delle forniture
articolo 14. Termini di Esecuzione della fornitura 9
articolo 15. Penali in caso di ritardo10
articolo 16. Risoluzione e Recesso del Contratto
articolo 17. Risarcimento del danno11
articolo 18. Definizione delle Controversie
articolo 19. Norme di Sicurezza Errore. Il segnalibro non è definito.
articolo 20. Disciplina Economica Errore. Il segnalibro non è definito.
Pagamento in acconto Errore. Il segnalibro non è definito.
Conto finale Errore. Il segnalibro non è definito.
articolo 21. Spese Contrattuali, Imposte e TasseErrore. Il segnalibro non è definito.

articolo 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera degli arredi e degli accessori necessari all'allestimento dei locali interni del Palazzetto dello Sport "Palalido". In particolare gli ambienti di cui viene richiesta la fornitura e la posa degli arredi sono:

- Spogliatoi
- Locali medici e primo soccorso
- Sala stampa e, sala giornalisti
- Sala regia, sala controllo e locali ausiliari

La fornitura e la posa degli accessori viene richiesta, oltre che per i locali sopra richiamati, anche per i servizi igienici del palazzetto (pubblico ed atleti).

articolo 2. FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto deve intendersi come appalto di fornitura con posa, comprensiva di trasporto, consegna, ed ogni altra attività connessa alla tipologia dei materiali oggetto di fornitura, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

L'importo totale complessivo a base gara e soggetto a ribasso ammonta ad € 136.002,61 (euro centotrentaseimiladue/61), oltre I.V.A.

L'importo del contratto è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per effettuare la fornitura con posa ultimata a perfetta regola d'arte, comprensiva di trasporto e consegna, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato ma comunque necessarie per l'esecuzione della fornitura secondo i termini contrattuali.

articolo 3. ONERI COMPRESI NEI PREZZI

Si intendono espressamente compresi nei prezzi:

1. l'allestimento delle opere provvisionali a norma di legge e del piano di coordinamento della sicurezza, anche di breve durata, lo smontaggio ed il ripristino dello stato dei luoghi a posa ultimata:

3



- 2. per la messa in produzione degli arredi e degli accessori da realizzarsi su misura, il rilievo delle misure costruttive di dettaglio dei locali e degli ambienti oggetto di allestimento;
- 3. la fornitura di tutti i materiali necessari, nessuno escluso, la manodopera qualificata o non, le attrezzature, i macchinari per tutte le fasi previste, la posa a qualunque altezza, i fori e le tracce e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in ogni sua parte;
- 4. le assistenze di ogni tipo per la realizzazione degli impianti facenti parte della fornitura in oggetto;
- 5. oneri per l'Aggiudicatario derivanti dall'effettuazione di verifiche, prove e collaudi in corso d'opera e finali, con relativa programmazione.

Per l'esecuzione della fornitura sarà onere e cura dell'Aggiudicatario ricercare le dovute informazioni ed adottare adeguate cautele al fine di evitare il danneggiamento di eventuali apprestamenti preesistenti. L'Aggiudicatario dovrà inoltre prendere accordi con l'Impresa che attualmente opera nel cantiere.

I disegni allegati sono indicativi dei locali interessati; l'Aggiudicatario dovrà procedere ad una verifica dimensionale degli ambienti e delle soluzioni di arredo individuate, al fine di redigere i disegni as-built definitivi.

Si intende inoltre, compreso nel prezzo, l'allestimento completo - a titolo di campionamento - dello Spogliatoio n°1 e dello Spogliatoio n°5 (e zona servizi annessi), entro e non oltre il ventesimo giorno a far data dall'emissione dell'ordine del RUP al fine dell'approvazione del Direttore dell'Esecuzione.

articolo 4. Luogo di esecuzione delle prestazioni

La fornitura dovrà essere consegnata e posata secondo le modalità del precedente art.3, presso il Palazzetto dello sport "Palalido di Milano", Piazza Stuparich, 1.

articolo 5. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente o specificatamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

articolo 6. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

4



- b) le polizze di garanzia;
- c) l'offerta economica dell'Aggiudicatario.
- d) disegni e tavole esemplificative degli arredi.

articolo 7. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si impegna a garantire le prestazioni concordate ed a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle Specifiche Tecniche indicate all'art. 7; in ogni caso l'Aggiudicatario si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché ad ogni attività necessaria per l'attivazione ed il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario si obbliga, inoltre, a:

- a) eseguire le prestazioni nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, ad informare i propri collaboratori o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
- b) eseguire le prestazioni senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente o di terzi in atto negli spazi della stessa;
- c) curare direttamente l'ottenimento di tutti gli eventuali permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Aggiudicatario deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- d) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- e) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 let. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- f) continuare a svolgere le prestazioni, pur in presenza di contestazioni senza sospensioni o ritardi, salvo i casi di forza maggiore;



g) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento delle prestazioni.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Aggiudicatario ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dello stesso per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

articolo 8. REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le prestazioni. La designazione del Referente del Contratto, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, PEC ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente prima dell'avvio delle prestazioni. Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e

saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

articolo 9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'Aggiudicatario dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e di essere dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

L'Aggiudicatario dichiara e garantisce, altresì, che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Aggiudicatario medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell'Aggiudicatario; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo di coordinare il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni.



Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all' articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente, in caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

articolo 10. ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui previste dal presente Capitolato.

La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Aggiudicatario si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora la Committente rilevi che l'Aggiudicatario non stia svolgendo correttamente le prestazioni, potrà assegnare un termine perentorio - commisurato alla urgenza - entro il quale l'Aggiudicatario dovrà adempiere.

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, la Committente procederà ai sensi di legge e del presente Capitolato.

In merito all'ordine di esecuzione dei lavori l'Aggiudicatario dovrà attenersi alle prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità.

Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli venissero ordinate.

Il Fornitore non può per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all'appalto esclusivamente nella misura in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che il Fornitore ne dia comunicazione scritta a mezzo PEC alla Committente entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, nonché dalla sua cessazione.

Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.

La Committente si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante comunicazione a mezzo PEC. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo PEC da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per il Fornitore.

E' fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti, assunti con le



prescrizioni previste dal presente Capitolato e relativi allegati in presenza di contestazioni o controversie sorte in riferimento alle prestazioni ivi stabilite, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

articolo 11. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammesso il subappalto di parte delle prestazioni, che deve essere sempre autorizzato dalla Committente ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 del D.Lgs.50/16.

Nei casi in cui il Fornitore stipuli contratti di subappalto con soggetti terzi, sarà considerato comunque il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.

Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subfornitori o ausiliari.

Prima dell'inizio della fornitura, per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappalto.

articolo 12. CAUZIONI E GARANZIE

Cauzione definitiva

All'Aggiudicatario è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 103 e 93 comma 7 del D.lgs. n.50/2016.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, nonché nelle forme e dagli altri soggetti a ciò autorizzati secondo la normativa vigente in materia, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione della fornitura con posa; essa è presentata alla Committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni salvo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del Codice.

La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Aggiudicatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria competente.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi o di sottomissione, la medesima garanzia dovrà essere



opportunamente adeguata.

Polizza RCT/RCO

L'Aggiudicatario si obbliga a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell'appalto, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), con massimali minimi per ogni sinistro e per ogni persona/cose, non inferiori ad € 50.000,00 (euro cinquantamila) e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto di Milanosport S.p.A., che agli effetti della polizza la Stazione Appaltante è considerato terzo e precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila).

articolo 13. INIZIO E SVOLGIMENTO DELLE FORNITURE

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio e si svolge nei modi e forme previsti agli articoli precedenti. In caso di ritardata esecuzione della consegna conseguirà l'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto all'art. 18 e, qualora il ritardo superi il termine di 20 giorni naturali e consecutivi verrà considerato grave inadempimento contrattuale e, pertanto, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ex art. 19.

articolo 14. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il tempo massimo utile per ultimare la fornitura con posa in opera è fissato in giorni 35 naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine emesso dal RUP, allo scopo di garantire la fruibilità del palazzetto in funzione delle attività già calendarizzate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni in pendenza della stipula del contratto.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC al Responsabile del Procedimento l'ultimazione delle prestazioni.

a



articolo 15. Penali in caso di ritardo

Per ogni giorno di calendario di ritardo sui tempi stabiliti per le prestazioni, si darà luogo ad una penale pari ad **euro 1.000,00** (euro mille/00), fino ad un massimo del 10% (dieci percento) dell'importo netto contrattuale.

Nel caso di mancata consegna la Committente, oltre all'applicazione delle penali sopraccitate, si riserva di rivalersi per ogni eventuale onere o danno che la stessa dovesse subire in conseguenza della ritardata o mancata fornitura.

Nel caso di reiterati e prolungati ritardi, tali da compromettere, a giudizio insindacabile della Committente il regolare svolgimento della fornitura, la Committente stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di eventuali danni.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la norma in materia di risoluzione del contratto.

articolo 16. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante PEC indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi o licenze richieste dalla normativa protempore vigente;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Milanosport S.p.A.;
- reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto o in altri documenti allegati;
- eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 20 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine fissato;
- difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;
- cessione del contratto o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;
- fallimento del Fornitore o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del codice:
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente comunicata mediante PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 13 che precede, al risarcimento di tutti i danni. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento, Milanosport S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo PEC un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

articolo 17. RISARCIMENTO DEL DANNO

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento anche del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge o regolamenti o prescrizioni e disposizioni e procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata compreso il danno d'immagine recato alla Committente, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

articolo 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie di qualsiasi natura tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, sia durante l'esecuzione delle prestazioni che al termine del contratto, che non si siano potute comporre bonariamente, sono devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

11



articolo 19. Norme di Sicurezza

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il giorno precedente la consegna, il Fornitore dovrà avvisare dell'ora presunta di arrivo, ai recapiti telefonici che gli saranno comunicati.

Tale procedura è volta a gestire e risolvere eventuali interferenze con il cantiere. Da ciò consegue che non sono da prevedere specifici oneri di sicurezza per le singole forniture.

articolo 20. DISCIPLINA ECONOMICA

PAGAMENTO IN ACCONTO

Il Fornitore emetterà fattura per l'80% dell'importo contrattuale a posa completata, confermata da apposito Verbale del Direttore dell'Esecuzione.

Sull'importo netto delle prestazioni sarà operata la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto dopo l'approvazione-da parte della Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.

CONTO FINALE

Il pagamento del Saldo sarà subordinato al rilascio dei certificati e della documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, alla verifica della Regolare Esecuzione delle prestazioni.

articolo 21. Spese Contrattuali, Imposte e Tasse

Tutte le spese, i bolli, le imposte e la registrazione del contratto di appalto saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

Milano, lì 15/04/2019

Milanosport S.p.A. Il Direttore Generale Dott. Lorenzo Fommei